

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

n. 116 del 21-06-2021

Oggetto: Sisma 2016 Determinazione a contrarre semplificata per l'affidamento diretto di servizi tecnici inerenti il rilievo topografico dell'intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo OCSR 104/2020", il rilievo topografico dell'intervento Lavori esterni di adeguamento opere di urbanizzazione relative all'area SAE Madre Teresa di Calcutta OCDPC 489/2017, la variazione catastale dell'Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico locali via Telli per sede aggiuntiva settore LL.PP. OCDPC n. 460/2017 al geom. Matteo Natali.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di giugno nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

Considerato che:

- Con O.C.S.R. n. 104 del 29/06/2020, recante *"Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti"* il Comune di Petriolo è stato ammesso a contributo per la cifra complessiva di 200.000,00€ ripartita su tre interventi;
- A seguito di richiesta da parte del Comune di Petriolo in data 26/03/2021 prot 1582, il Servizio tecnico per gli interventi ai fini della ricostruzione, con nota del 29/03/2021 prot. CGRTS-0009407 a firma del responsabile del procedimento dott. Francesco Santini, autorizzava la modifica delle proposte progettuali presentate a valere sul contributo complessivo di 200.000,00€ per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) Riparazione danni sisma, riqualificazione e valorizzazione del “Museo Diego De Minicis” – finanziamento per un importo di 49.162,45€ rispetto ad un importo complessivo dell’intervento di 329.985,38€;
- 2) Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo – ripristino delle condizioni di sicurezza di una scarpata nei pressi del campo sportivo – finanziamento per un importo di 150.837,55€;
- Relativamente al secondo intervento **“Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo – OCSR 104/2020” – CUP G35F21000400001** – è necessario acquisire il rilievo topografico dell’area oggetto dell’intervento;

Considerato che:

- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, l’area ubicata in Via M. Teresa di Calcutta snc, è stata rinominata con D.G.C. n. 8 del 26/02/2019, nuova area di circolazione “Via della solidarietà” ed è stata adibita all’insediamento delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) e relative opere di urbanizzazione oggetto di completamento.
- con Ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n.489 del 20/11/2017 art.3 comma a) sono state quantificate le opere ammesse a rendicontazione per il completamento delle opere di urbanizzazione relative all’area SAE, a valere sulle spese ammissibili, per un importo pari ad €. 85.000,00;
- Relativamente all’intervento **“Lavori esterni di completamento opere di urbanizzazione relative all’area SAE Madre Teresa di Calcutta – OCDPC 489/2017” – CUP G31B21004900001** – è necessario acquisire il rilievo topografico dell’area oggetto dell’intervento;

Considerato che:

- seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ed al fine fronteggiare la situazione emergenziale creatasi, il Capo Dipartimento di Protezione Civile, nell’ambito degli interventi urgenti di protezione civile, ha emanato l’Ordinanza n. 460 del 15 giugno 2017, finalizzata a garantire la continuità delle funzioni dei municipi;
- tale Ordinanza, all’art.1, autorizza i Comuni interessati, previa acquisizione del parere favorevole della Regione, a concludere contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare ai citati usi e/o a procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente più vantaggiose rispetto all’acquisizione di moduli provvisori, ai sensi dell’art.2 dell’Ordinanza n.408/2016;
- L’Amministrazione Comunale ha valutato di utilizzare la facoltà offerta dalla sopracitata Ordinanza n. 460/2017 ed ha individuato un locale di caratteristiche adeguate alle esigenze dell’Ente, da utilizzare per tali finalità sito in via Telli n.8 per il quale è stato predisposto il progetto relativo ad “Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico locali via Telli per sede aggiuntiva settore LL.PP. – OCDPC n. 460/2017” - CUP G36E19000240001;
- La Regione Marche – Servizio Protezione Civile, con nota pervenuta in data 21.11.2019 al ns prot n. 6396, ha risposto positivamente alla proposta formulata dal Comune di Petriolo riguardo la delocalizzazione degli uffici comunali, imponendo una serie di prescrizioni tra le quali l’obbligo di acquisizione e rispetto dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, delle comunicazioni e/o dei nulla-osta di tutti gli altri Enti/Amministrazioni istituzionalmente competenti per territorio, necessari per la realizzazione delle opere e per l’esercizio dell’attività, nel caso in cui non siano espressamente derogate dalle Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile per l’emergenza sisma 2016;
- Relativamente all’ **“Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico locali via Telli per sede aggiuntiva settore LL.PP. – OCDPC n. 460/2017” - CUP G36E19000240001** – per quanto sopra esposto, è pertanto necessario eseguire una

modifica catastale a seguito delle modifiche interne effettuate con i lavori di ristrutturazione, ai fini dell'agibilità dei locali;

Atteso che:

- il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione;
- il personale dell'Ente assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del decreto legge 189/2016 è costituito da n. 2 tecnici laureati, di cui n. 1 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale, i quali:
 - non risultano avere competenze ed esperienze adeguate in materia di progettazione strutturale ed impiantistica necessarie per l'intervento in argomento, oltre che in materia di acustica, prevenzione incendi e geologia;
 - risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l'assistenza alla popolazione, i contributi di autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;

Accertata, quindi, l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

Valutato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189 del 17/10/2016;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento è inferiore ad € 150.000,00;

Atteso che i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione non sono sottoposti all'obbligo di approvigionamento tramite MePA;

Considerato che essendo l'importo del servizio S.I.A. in questione inferiore a 40.000€, non sussiste l'obbligo di inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e nel relativo elenco annuale;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge D.L. n. 189/2016, secondo cui:

“1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

Richiamato il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge 55/019, come modificato dall'art. 8, comma 7, dl 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla

Legge 11/9/2020, n. 120, fino al 31/12/2021, non trova applicazione il disposto dell'art. 37, comma 4, del Codice, secondo cui *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”*

Ritenuto, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

Visto che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- il fine che si intende perseguire è quello dell'esecuzione di servizi tecnici;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento di:
 - Rilievo topografico relativo all'intervento di **“Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo – OCSR 104/2020” – CUP G35F21000400001 – CIG Z1132D8025;**
 - Rilievo topografico relativo all'intervento di **“Lavori esterni di completamento opere di urbanizzazione relative all'area SAE Madre Teresa di Calcutta – OCDPC 489/2017” – CUP G31B21004900001 – CIG Z7132D8087;**
 - Variazione catastale relativa all' **“Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico locali via Telli per sede aggiuntiva settore LL.PP. – OCDPC n. 460/2017” - CUP G36E19000240001 – CIG Z5132D80BA;**
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in n. 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
- la forma del contratto viene individuata nella corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore dell'appalto del S.I.A. oggetto di affidamento ammonta ad € 2.450,00 (euro duemilaquattrocinquanta/00), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);

Considerato che:

- l'art. 2, comma 2-bis del decreto legge, modificato dall'art. 1-bis del D.L. 24 ottobre 2019 n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 prevede che *“l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici [...], per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.”*;
- l'art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120 dispone che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni estende l'applicazione delle disposizioni emergenziali anche alle gestioni commissariali finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici;
- l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/2020, recita *“Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.”*;
- con Circolare commissariale prot. CGRTS 2594 del 27/01/2021 ad oggetto *“Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di Semplificazione 76/2020”*, viene chiarito al paragrafo 8 che *“al fine di garantire un'omogeneità di interpretazione da parte dei soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, si richiama la necessità di attuare il disposto dell'art. 3, terzo comma, dell'ordinanza n.109/2020, affidando i servizi di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore alla soglia di valore di settantacinquemila euro e fino alla soglia di valore comunitaria, attraverso procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.2, comma 2-bis del decreto legge n.189/2016.”*;
- con decreto *“Milleproroghe 2021”*, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserita la seguente lettera a-bis): *“nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016”*.

Ritenuto di confermare la scelta della rinuncia alla procedura accelerata in quanto si preferisce procedere ai sensi dell'art 2, comma 2-bis del decreto legge, trattandosi di un modello negoziale decisamente più rapido, a fronte del micro-sistema derogatorio relativo all'utilizzo del criterio del minor prezzo per l'intero sotto soglia comunitario, vieppiù perché consente un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando in base all'art. 14, comma 3-bis del medesimo decreto, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di avvalersi, alla luce del principio di cui all'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni, delle deroghe previste dal medesimo decreto per i contratti sotto soglia, in particolare di quella consentita dall'art. 1, comma 3 in materia di esclusione automatica che permette di ridurre i tempi di affidamento del servizio;

Valutato pertanto che trattandosi di servizio di importo inferiore a 150.000€, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis), del decreto lgs. 76/2020 convertito con modificazioni, dalla legge 120/2020 e, dunque, a mezzo di **affidamento diretto** scegliendo operatori disponibili tra quelli regolarmente iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", con applicazione del **principio di rotazione** nella scelta degli stessi relativamente sia agli inviti che agli incarichi di progettazione ed esecuzione di lavori eseguiti per il Comune di Petriolo inerenti la ricostruzione sismica. A riguardo si distinguono tre fasce di affidamenti di cui si terrà conto per l'applicazione del principio della rotazione:

- incarichi inferiori a 40.000€;
- incarichi superiori ed uguali a 40.000€ ed inferiori a 150.000€;
- incarichi superiori ed uguali a 150.000€ ed inferiori alla soglia.

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 76/2020 integrato, relativamente alle aree del cratere, dal decreto "Milleproroghe 2021", di effettuare un affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" fino "*al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto legge n. 189 del 2016*";
- b) ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto delle sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del medesimo Codice, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in quanto le statuizioni risultanti dalle sentenze CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18 e 27/11/2019, causa C-402/18, non si applicano alla presente procedura, a fronte del divieto espressamente previsto dal richiamato articolo 31 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i servizi in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- d) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della richiesta di preventivo;
- e) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di preventivo:
 - di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
 - di attestare di non aver superato e di non superare, nemmeno con la partecipazione alla presente procedura, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 33/017 in combinato disposto con l'art. 3,

comma 3 dell'O.C.S.G. n. 103/020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza e di non superare i limiti ivi consentiti;

Individuato nella persona dell'Ing. Enrico Storani, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice, che dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del medesimo Codice;

Sentito informalmente un operatore economico tra quelli regolarmente iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" che non risulta affidatario o invitato a produrre offerta per incarichi di progettazione ed esecuzione di lavori eseguiti per il Comune di Petriolo inerenti la ricostruzione sismica per la fascia di importo relativa al presente affidamento, e che risulta in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e speciale per i quali è possibile affidare l'incarico per i servizi tecnici sopra indicati, come di seguito riportato:

1. Geom. Matteo Natali iscritto al collegio dei Geometri di Macerata al n. 1044, codice fiscale: NTLMTT79E20E783G – Partita IVA: esente, con studio professionale in viale XX Settembre, 92, a Mogliano (MC);

Assunta al protocollo la dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice a firma del professionista interpellato e l'offerta espressa per i servizi richiesti, come di seguito riportato:

- Rilievo topografico relativo all'intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo – OCSR 104/2020" – CUP G35F21000400001 – CIG Z1132D8025 – importo offerto 800,00€ al netto degli oneri previdenziali 5%, iva esente;
- Rilievo topografico relativo all'intervento di "Lavori esterni di completamento opere di urbanizzazione relative all'area SAE Madre Teresa di Calcutta – OCDPC 489/2017" – CUP G31B21004900001 – CIG Z7132D8087– importo offerto 1.300,00€ al netto degli oneri previdenziali 5%, iva esente;
- Variazione catastale relativa all' "Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico locali via Telli per sede aggiuntiva settore LL.PP. – OCDPC n. 460/2017" - CUP G36E19000240001 – CIG Z5132D80BA – importo offerto 350,00€ al netto degli oneri previdenziali 5%, iva esente;

Dato atto che dopo attenta verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dall'operatore economico tramite un'indagine di mercato effettuata mediante comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe. Il medesimo operatore economico è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, per un valore unitario comunque modico;

Considerato pertanto che è possibile procedere ad affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a-bis) del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il servizio in oggetto al **geom. Matteo Natali** iscritto al collegio dei Geometri di Macerata al n. 1044, codice fiscale: NTLMTT79E20E783G – Partita IVA: esente, con studio professionale in viale XX Settembre, 92, a Mogliano (MC) comportante un importo complessivo pari a **2.572,50€**, oneri previdenziali 5% inclusi, iva esente;

Viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che "Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti?;

Acquisito il modello di dichiarazione DGUE dell'operatore economico ing. Marco Cruciani con studio in Monte San Giusto (MC) resa ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 53 comma 13-ter del D. lgs. n. 165/2001 circa l'inesistenza dei motivi di esclusione all'esecuzione di contratti con la pubblica amministrazione;

Dato atto che le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che *“sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”* e che pertanto, per ciascun anno solare, si procederà ad effettuare una quota significativa di controlli a campione, in relazione agli affidamenti diretti operati, in attesa della redazione di un apposito regolamento;

Dato atto che, secondo l'articolo 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018, sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle

verifiche disposte ed in particolare;

- Controllo effettuato sul **casellario informatico ANAC** in data 21/06/2021, da cui è risultato che non ci sono annotazioni a carico dell'operatore economico geom. Matteo Natali di Mogliano (MC);
- Valutato che il contratto di cui trattasi non prevede l'acquisizione della documentazione antimafia in quanto l'attività oggetto dell'incarico ha un importo complessivo non superiore a 150.000 euro e non rientra tra quelle definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come definito nell'art. 53 della Legge n.190 del 6/11/2012 e smi;
- **Cassa Geometri** Certificato di regolarità contributiva “sino all'anno precedente” alla data del rilascio del certificato;
- Valutato che l'operatore economico geom. Matteo Natali di Mogliano (MC) ha eseguito un servizio di fornitura analogo conseguendo risultati congrui ed adeguati;

Considerato che si potrà procedere pertanto alla stipula del contratto di aggiudicazione del servizio con l'operatore economico geom. Matteo Natali di Mogliano (MC), mediante lo scambio di apposita lettera commerciale, per un importo complessivo di **2.572,50€**, oneri previdenziali 5% inclusi, iva esente;

Visto inoltre che, le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.2 prevedono che *“il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”*;

Dato atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 104/2020 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento

Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- l'Ordinanza commissariale n. 104/2020;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

Richiamato il Decreto sindacale n. 3 del 01/02/2021, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità dell'Ufficio Tecnico del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Petriolo;

Atteso che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, deve essere espresso obbligatoriamente da parte dei Responsabili dei Servizi interessati, attraverso apposito parere, che, per quanto di propria competenza, quivi si rilascia;

Acquisito il visto di regolarità contabile da parte del funzionario responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente attestante la relativa copertura finanziaria secondo quanto disposto agli artt. 147-bis e 153 del decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto per importi di SIA inferiori a 150.000 euro, fino al termine dalle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del d.l. n. 189/2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 comma 8 del decreto legislativo n.50/2016 e all'art. 1 comma 2 lett. a) e a) bis del d.l n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e modificato dal decreto “Milleproroghe 2021” convertito, con modificazioni, dalla legge n.21/2021;

- 3) di **affidare** al geom. Matteo Natali iscritto al collegio dei Geometri di Macerata al n. 1044, codice fiscale: NTLMTT79E20E783G – Partita IVA: esente, con studio professionale in viale XX Settembre, 92, a Mogliano (MC) i seguenti servizi tecnici con i rispettivi importi:
- Rilievo topografico relativo all'intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo – OCSR 104/2020" – CUP G35F21000400001 – CIG Z1132D8025 – importo pari a **800,00€** al netto degli oneri previdenziali 5%, iva esente;
 - Rilievo topografico relativo all'intervento di "Lavori esterni di completamento opere di urbanizzazione relative all'area SAE Madre Teresa di Calcutta – OCDPC 489/2017" – CUP G31B21004900001 – CIG Z7132D8087– importo pari a **1.300,00€** al netto degli oneri previdenziali 5%, iva esente;
 - Variazione catastale relativa all' "Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico locali via Telli per sede aggiuntiva settore LL.PP. – OCDPC n. 460/2017" - CUP G36E19000240001 – CIG Z5132D80BA – importo pari a **350,00€** al netto degli oneri previdenziali 5%, iva esente;
- 4) di **confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 5) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 6) di **dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice è l'Ing. Enrico Storani, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- 7) di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nelle ordinanze OCSR 104/2020, OCDPC 489/2017 e OCDPC n. 460/2017 che offrono adeguata copertura;
- 8) di **assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	2610	Descrizione			
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z1132D8025	CUP	G35F21000400001
Creditore	geom. Matteo Natali				
Causale	Rilievo topografico relativo all'intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo – OCSR 104/2020"				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	183/2021	Importo	840,00 €	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2021
----------------	------

Cap./Art.	1480/2	Descrizione			
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z7132D8087	CUP	G31B21004900001
Creditore	geom. Matteo Natali				
Causale	Rilievo topografico relativo all'intervento di "Lavori esterni di completamento opere di urbanizzazione relative all'area SAE Madre Teresa di Calcutta – OCDPC 489/2017"				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	187/2021	Importo	1.365,00 €	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	1502/3	Descrizione			
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z5132D80BA	CUP	G36E19000240001
Creditore	geom. Matteo Natali				
Causale	Variazione catastale relativa all' "Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico locali via Telli per sede aggiuntiva settore LL.PP. – OCDPC n. 460/2017"				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	188/2021	Importo	367,50 €	Frazionabile in 12	NO

- 9) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b), dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura e la progettazione, di importo inferiore a 100.000,00 euro, rientra tra quelle esonerate dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità, da parte dell'ANAC;
- 10) di **dare atto** che, non essendo i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA, il contratto verrà stipulato, a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 ed art. 83 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00€, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice;
- 11) di **dare atto** che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n.136/2010, così come modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
- il contraente assume obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
 - il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
 - i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

- eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno prontamente comunicate per iscritto dal contraente;
- 12) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
 - 13) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - 14) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
 - 15) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - 16) di **dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 28-08-2021 al 12-09-2021
li, 28-08-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA